

Tribunale civile e penale di Sulmona  
sezione fallimentare

Il Collegio composto dai seguenti magistrati:

presidente dr. Ciro Marsella;

giudice dr. Massimo Marasca rel.est.;

giudice dr.ssa Paola Petti;

udita la relazione del Giudice delegato Dr. Massimo Marasca;

pronunciandosi nel fallimento 1-08 E. D. e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14-04-2011, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che

la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 18620/2010, ha confermato la pronuncia della Corte di Appello di L'Aquila (n. 655/08), che revocava la dichiarazione di fallimento n.1/08 del 07-02-2008 di G. G., quale titolare della ditta individuale E.


A seguito di detta pronuncia il Curatore Avv. M. C. depositava rendiconto di gestione della procedura.

Il Giudice Delegato fissava l'udienza del 14-04-2011 per l'approvazione del rendiconto e la chiusura della procedura, alla quale si costituivano: G. G., rappresentato e difeso dall'Avv. M. D. S.; C. I., rappresentata e difesa dall'Avv. G. C.; Dr.ssa S. C. e Avv. L. C., D'Ar. G., rappresentato e difeso dall'Avv. G. D'Ar., C., rappresentata e difesa dall'Avv. N. L.

In particolare: la C. I. domandava la restituzione della somma di €1.400, oggetto di rimessa revocata all'adunanza di verifica del 09-10-2008, poiché sarebbe vanuta meno la causale del trasferimento patrimoniale; D'Ar. G. domandava la restituzione della somma di € 4865,06 in quanto extraneus al fallimento e poiché ritornerebbe in auge l'accordo transattivo oggetto di revocatoria; Dr.ssa S. C. e Avv. L. C. si opponevano alla restituzione delle somme al fallito e chiedevano l'assegnazione delle somme residue, rappresentando di aver ricevuto un danno dall'instaurazione del proc.1142-09, avente ad oggetto azione revocatoria e, peraltro, ancora pendente; G. G. domandava la restituzione dell'attivo e la liquidazione delle spese di procedura a carico del creditore precedente, con eccezione delle spese legali e dei consulenti legali incaricati dalla Curatela da porsi a carico dell'Erario; C. I., creditore istante, si opponeva all'istanza del G. G. e chiedeva porsi a carico dello stesso o dell'Erario le spese della procedura concorsuale.

Considerato che

la questione di fatto o di diritto che si pone all'attenzione di questo Tribunale è quella di pronunciare, nei limiti della propria competenza, sulle conseguenze della sentenza di revoca della pronuncia dichiarativa del fallimento. I profili da esaminare sono molteplici e attengono agli effetti sostanziali e processuali della sentenza di revoca del fallimento, nonché agli aspetti

1  


0864210726

N° 1/08 R. Fall  
N° 58/11 Gen. 3

**CASSA**

**iti**




strettamente procedurali del fallimento revocato.

In proposito, il Collegio osserva che il tema della revoca costituisce uno degli aspetti più delicati di tutta la procedura fallimentare. Si tratta, infatti, di soddisfare, nello stesso tempo ed armonicamente, per quanto possibile, sia le esigenze dell'esecuzione della sentenza di fallimento, sia le opposte esigenze di restituito in integrum che conseguono al riconoscimento che il debitore è stato illegittimamente dichiarato fallito. Inoltre, dato che la sentenza di revoca riconosce la mancanza dei presupposti del fallimento al tempo della dichiarazione, e dato ancora della sentenza resa sull'impugnazione sostituisce quella impugnata, si deve riconoscere, in linea di massima, l'efficacia retroattiva della sentenza di accoglimento del reclamo. Di conseguenza, il fallimento va considerato, in astratto, come mai dichiarato: in caso di revoca, pertanto, salva l'eccezione di cui al comma 15 dell'articolo 18 della legge fallimentare, vengono meno tutti gli effetti del fallimento. Principio direttivo è, quindi, quello della riduzione in pristino, che dà all'imprenditore "tornato" in bonis il diritto di ottenere la restituzione del patrimonio nelle condizioni in cui lo stesso si trovava, quando ne venne spossessato per effetto


dell'ingiusta dichiarazione di fallimento. A tale principio è, però, posta la limitazione della salvezza degli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi fallimentari. Proprio tale limitazione fa dire, ad una parte della dottrina, che la revoca non riesce ad eliminare alcuni effetti, che rimangono comunque irreversibili. Tuttavia, la dottrina maggioritaria ravvisa nell'articolo 18 della LF un caso di tutela dell'affidamento: in base ad esso, infatti, sono fatti salvi gli atti compiuti dai terzi di buona fede con gli organi del fallimento durante la pendenza della procedura concorsuale. Per qualche autore la salvezza degli atti può dipendere dalla

necessità di un bilanciamento di interessi fra quelli del debitore e quelli dei terzi, in modo che la revoca del fallimento non divenga un provvedimento idoneo a cagionare più danni di quanti non sia destinato ad evitare. Pertanto, dopo la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento continuano a produrre effetto gli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento, cioè tutti quegli atti compiuti rispettando i presupposti e le formalità di legge, relativi all'amministrazione interna e allo svolgimento delle operazioni fallimentari, oppure concernenti i rapporti con i terzi (Tribunale Santa Maria Capua Vetere 21 maggio 2002; Tribunale di Sulmona 7 giugno 1990; corte di Cassazione 11,181 del 22 agosto 2002, in codice del fallimento edizioni Giuffrè). L'articolo 18 della legge fallimentare è quindi una norma posta a tutela di quei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno avuto rapporti con l'amministrazione fallimentare: essi si vengono a trovare nella stessa situazione analoga a quella di una chiusura ex art.118 LF, con l'unica fondamentale differenza che, nella fattispecie de qua, non vi è stata alcuna dichiarazione di fallimento, salvo alcuni effetti, che devono essere considerati irreversibili. In proposito, si è coniata l'espressione di chiusura atipica o anomala della procedura concorsuale.

Quanto alla disciplina di questa chiusura anomala, va detto che la stessa può essere ricavata da un'analisi degli effetti che si producono a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che revoca la pronuncia di fallimento. In generale va detto che gli acquirenti conservano i diritti sui beni acquistati, i creditori pagati conservano il diritto a trattenere la somma, e chi è diventato creditore nei confronti della procedura fallimentare, e non è stato soddisfatto, ha

2  
  
0864210726

diritto di rivalersi contro il fallito come coi creditori di costui. È da evidenziare che nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo Tribunale nessuna delle parti costitutesi ha eccepito il difetto di legalità degli atti dagli organi della procedura, cosicché in assenza di contestazione gli stessi devono ritenersi legalmente compiuti (art. 115 cpc). L'articolo 18 della L.F, limitandosi a disporre che rimangono salvi gli effetti degli atti compiuti dagli organi fallimentari, lascia all'interprete il compito di determinare la sorte degli effetti scaturiti direttamente dalla sentenza di fallimento. Per comprendere l'effettiva portata della revoca della sentenza dichiarativa di fallimento è necessario esaminare separatamente quali effetti essa produce su tutto ciò che la sentenza dichiarativa di fallimento aveva "costruito". Per quanto concerne, innanzitutto, gli effetti del fallimento per il debitore (articoli 42 e seguenti l.f.), è stato messo in luce che con la revoca del fallimento debbono ritenersi venir meno le limitazioni sostanziali e processuali conseguenti allo status di fallito. Il debitore, pertanto, deve rientrare nella piena disponibilità del suo patrimonio, anche se la salvezza degli atti di amministrazione legalmente compiuti dagli organi della procedura-comprese le alienazioni effettuate e le obbligazioni assunte-comporta che il debitore medesimo si vedrà restituito il suo patrimonio nello stato in cui questo si trova al momento del passaggio in giudicato della sentenza di revoca. Va sottolineato ancora, che in seguito alla revoca del fallimento acquistano efficacia gli atti e i negozi che, in quanto compiuti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento, in pendenza della procedura erano inefficaci ai sensi dell'articolo 44 l.f.. Quanto agli effetti del fallimento per i creditori (articoli 51 e seguenti della legge fallimentare), in quanto funzionali alle specifiche finalità della procedura concorsuale, si reputano in linea di principio venir meno con la revoca. Tanto dovrebbe valere, innanzitutto, per il divieto di azioni esecutive individuali di cui all'articolo 51, cosicché i creditori, successivamente alla revoca, potrebbero aggredire dei beni residui del debitore per vedere soddisfatte le proprie ragioni. Anche la sospensione del corso degli interessi ai sensi dell'articolo 55, primo comma, dovrebbe venir meno con la revoca del fallimento, con la conseguenza di dover computare anche gli interessi maturati dal momento della dichiarazione di fallimento. Si ritiene poi che se, per effetto dell'articolo 55 comma secondo, il creditore di una somma di denaro sia stato pagato, in tutto o in parte, prima della scadenza del termine originario dell'obbligazione, non si possa far luogo a ripartizione in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1185 del codice civile, ma vada comunque rispettato il termine originario per l'eventuale residuo per gli interessi. Nel caso di avvenuta compensazione, infine, i creditori in seguito alla revoca, potrebbero pretendere l'ammontare rispetto al quale, in quella sede siano rimasti eventualmente insoddisfatti. Per quanto riguarda gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, si afferma che, poiché gli atti revocati sono soltanto inefficaci nei confronti di quest'ultimi restano senz'altro validi ed efficaci nei rapporti tra il debitore e terzi. In sostanza, in seguito alla revoca del fallimento, si presenterebbe la seguente alternativa: qualora il bene oggetto dell'atto revocato sia ancora nel patrimonio del debitore questi dovrebbe restituirlo al terzo (Cassazione 5176 del 1978, il terzo, per parte sua, dovrebbe rendere quanto abbia eventualmente ricevuto ai sensi dell'articolo 71 della legge fallimentare;

3  
  
0864210726

se, invece, il bene sia stato venduto dal curatore, il terzo diverrebbe creditore del prezzo, rimanendo preclusa la possibilità di recuperare il bene dall'acquirente, in ragione della necessità di rispettare l'alienazione fatta dal curatore ai sensi dell'articolo 18, comma 15, della legge fallimentare). Così, la revoca di una garanzia è stata ritenuta rimanere senza effetti sebbene sia ancora nel patrimonio del debitore; in caso contrario, il debitore dovrebbe surrogare la garanzia perduta ai sensi dell'articolo 2743 del codice civile. Al terzo che abbia pagato una somma in sede di transazione sull'azione revocatoria fallimentare è stato riconosciuto il diritto di ottenerne il rimborso nei confronti dell'ex fallito (Cassazione 5176 del 1978). Controverso è cosa accada agli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti (articoli 72 seguenti della legge fallimentare) secondo l'orientamento dei rapporti contrattuali sciolti per effetto del fallimento dovrebbero rivivere in seguito alla revoca, sempre che, in relazione alle caratteristiche dello specifico caso concreto che viene, di volta in volta, in considerazione, sia ancora possibile eseguire la prestazione del creditore abbia interesse a riceverla.

Altri ritengono, invece, che, con scioglimento dei contratti conseguenti alla sentenza di fallimento, in quanto costituente una modificazione di carattere sostanziale generata da un fatto processuale, non potrebbe essere influenzato dagli avvenimenti che successivamente riguardino quest'ultimo è sarebbe, quindi, destinato a sopravvivere alla sua revoca: soltanto la manifestazione di un nuovo consenso negoziale potrebbe ricostruire i rapporti in discorso. Ai sensi del comma 15, art. 18 LF, rimangono, senz'altro ferme le modificazioni dei rapporti contrattuali preesistenti che non siano direttamente riconducibili alla sentenza di fallimento, ma ad atti legalmente compiuti dal curatore durante la procedura. Quanto alla sorte dei procedimenti pendenti bisogna innanzitutto ricordare che, con la revoca del fallimento, si verifica diversamente da quel che accade con la dichiarazione di fallimento - la perdita della legittimazione processuale del curatore, con conseguente applicazione dell'articolo 300 del codice di procedura civile, salva la possibilità per il debitore, di proseguire, o riassumere laddove siano stati interrotti, quei giudizi che avrebbero potuto essere promossi anche prima del fallimento e a prescindere da quest'ultimo; i giudizi, che presuppongono l'apertura della procedura fallimentare divengono, invece, improcedibili dopo la revoca del fallimento, e potrebbero proseguire soltanto per addivenire alla dichiarazione di improcedibilità o alla decisione sulle spese.

Pertanto, una volta passata in giudicato la sentenza di revoca, deve essere restituito all'ex fallito l'intero patrimonio già ricompreso nella procedura, sempre che i beni non siano stati oggetto di atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Per tale ragione l'ex curatore e l'ex fallito devono, redigere insieme un inventario, in modo che risulti con sufficiente chiarezza tutto ciò che viene restituito al debitore, e anche il momento in cui quest'ultimo prende in consegna i singoli beni. Il debitore può eventualmente proporre un giudizio di cognizione ordinario, per richiedere provvedimenti cautelari del caso per poter concretamente rientrare nel possesso nella disponibilità del suo patrimonio residuo, oppure può domandare la restituzione dei suoi beni al giudice già delegato alla procedura fallimentare, il quale può

4  
  
0864210726


impartire ogni disposizione utile affinché i beni siano concretamente restituiti al debitore. Congiuntamente alla restituzione dei beni al debitore, il curatore deve rendere al giudice delegato il conto della propria gestione, ai sensi dell'articolo 116LF.

Quanto alle istanze restitutorie dei creditori e dei terzi, è da dire che le stesse non possono essere esaminate e, conseguentemente accolte, in questa fase di giudizio e davanti al Tribunale fallimentare, dovendo essere oggetto piuttosto di eventuali procedure ordinarie, azionate su loro onere, nei confronti del fallito, poiché le somme e i beni residui rientrano nel patrimonio del debitore, che deve essere ripristinato, per quanto possibile, nello stato preesistente alla sentenza dichiarativa del fallimento. Peraltro, la conferma della soluzione prospettata deriva anche dalla circostanza che, nel caso di revoca del fallimento, non è applicabile il procedimento di esdebitazione, poiché il presupposto dello stesso è che vi sia una persona fisica dichiarata fallita, che nella fattispecie in esame non sussiste, stante l'efficacia retroattiva della sentenza di revoca. La norma non è suscettibile, quindi, neanche di applicazione analogica difettando l'eadem ratio, consistente nella diversa efficacia della sentenza di revoca e del provvedimento che dispone la chiusura del fallimento.

Altro profilo è quello della responsabilità per danni del creditore istante. Il debitore potrebbe, infatti, chiedere al creditore istante il risarcimento dei danni al titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Tuttavia la competenza per tale causa fa capo in modo esclusivo, funzionale ed inderogabile alla Corte d'Appello adita con il reclamo (Corte d'Appello di Torino 26 ottobre 2007). Ne discende che questo Tribunale non può pronunciarsi sulla domanda di responsabilità articolata nei confronti del creditore istante.

Venendo, infine, agli aspetti strettamente procedurali del fallimento revocato, è da osservare che si pone la questione della liquidazione delle spese della procedura e del compenso al curatore. L'articolo 18 introduce un'importante novità, costituita dalla possibilità, prima espressamente esclusa, di proporre reclamo ex articolo 26 della legge fallimentare avverso il relativo decreto del Tribunale. La norma, tuttavia, non individua i soggetti tenuti a pagare queste somme, ciò che è comunque possibile fare sulla base di altre norme, distinguendo, innanzitutto, a seconda del fatto che la corte d'appello abbia o no accolto il reclamo.

Con riguardo alla prima ipotesi- accoglimento del reclamo-, il terzo comma del vecchio testo dell'articolo 21 della legge fallimentare disponeva che, nel caso di revoca del fallimento, le spese di procedura ed il compenso del curatore dovevano rimanere a carico del creditore istante che fosse stato condannato ai danni per avere chiesto il fallimento con colpa. Tale disposizione era stata, poi, dichiarata illegittima per violazione all'articolo 3 della Costituzione, dalla sentenza di Corte costituzionale 46 del 1975, nella parte in cui, nel caso di revoca della dichiarazione di fallimento, poneva le spese della procedura il compenso del curatore a carico del debitore l'aveva subita senza che ne ricorressero i presupposti senza avervi dato causa con il proprio comportamento. Successivamente, la norma è stata abrogata con l'articolo 147 del d.p.r. 115 del 2002, testo unico in materia di spese di giustizia, il quale richiamando la pronuncia di corte costituzionale, dispone che "in caso di revoca della dichiarazione di



0864210726

fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa, sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento".

Alla luce di quanto appena ricordato, si può allora affermare, innanzitutto, che le spese della procedura e il compenso del curatore debbono rimanere a carico del fallito quando il Tribunale ritenga che gli abbia tenuto un comportamento tale da indurre il giudice in errore circa la sussistenza dei presupposti del fallimento successivamente revocato: si pensi, per esempio, all'ipotesi in cui il debitore abbia ommesso di portare a conoscenza del giudice circostanze che avrebbero senz'altro precluso la dichiarazione di fallimento.

Diversamente si può, poi, affermare che le spese e il compenso del curatore sono a carico del creditore quando l'illegittima dichiarazione di fallimento possa essere ricondotto al suo comportamento col posto, quanto meno qualora si legga l'articolo 147 richiamato come espressivo di una regola generale che vuole sempre addossati costi della procedura al creditore che ne abbia provocato l'apertura con una condotta riprovevole, a prescindere dal fatto che sia stato o no anche condannato al risarcimento dei danni (Cassazione 4096 del 2007) dalla corte d'appello. La legge non fornisce alcune indicazioni, infine, su chi debba pagare le spese e il compenso del curatore nell'ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento revocata non sia riconducibile né alla colpa del creditore istante né al comportamento del debitore. Secondo un orientamento, le spese della procedura e il compenso del curatore costituirebbero "effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura" che, in quanto fatti salvi nonostante la revoca del fallimento al comma 15 dell'articolo 18, dovrebbero rimanere a carico del debitore in tutte le ipotesi in cui la legge non disponga diversamente, e quindi anche nel caso, per la Non disciplinato, di revoca del fallimento non imputabile né alla colpa del creditore né alla condotta del debitore. questa soluzione, tuttavia, non sembra tenere nella dovuta considerazione l'insegnamento della citata pronuncia di corte costituzionale 46 del 1975, dalla quale pare potersi agevolmente ricavare il principio per cui si deve considerare costituzionalmente illegittima ogni soluzione, normativa o interpretativa, che finisca per addossare sul fallito i costi della procedura nell'ipotesi di revoca di una dichiarazione di fallimento alla quale egli non abbia contribuito a dare causa: e se tali costi non possono essere addebitate al creditore in quanto incolpevole, allora, pare che non rimanga altra soluzione che farli gravare sull'erario. Peraltro, la corte di Cassazione, esaminando una fattispecie analoga a quella sottoposta all'esame di questo Tribunale, ha affermato che l'avvocato che abbia svolto prestazioni professionali in favore della procedura deve proporre un'azione ordinaria o avvalersi di rimedi procedurali speciali previsti dall'ordinamento, per richiedere il pagamento delle proprie spettanze all'amministrazione dello Stato (corte di Cassazione 1009 del 2008). Applicando l'esposto giurisprudenza al caso di specie si desume che questo Tribunale deve chiarire se le spese della procedura fallimentare e degli ausiliari gravino sul debitore, sul creditore istante o sull'erario.

Pertanto, si deve verificare se la dichiarazione di fallimento sia imputabile all'atteggiamento,

6  
A  
0864210726


quanto meno colposo, del debitore o del creditore. In particolare, il giudice d'appello nella sentenza di revoca constatava che il Tribunale fallimentare nel verbale di udienza del 10/1/2008 aveva concesso termine al creditore istante per verificare la capienza e la regolarità dei titoli (assegni bancari) che il debitore aveva versato allo stesso. Tuttavia, la Corte d'Appello ha ritenuto che rientrava nella sfera di opportunità del Tribunale verificare che, pur in assenza di una formale desistenza del creditore istante, vi fosse una sopravvenuta carenza d'interesse alla dichiarazione di fallimento e ciò in un contesto normativo in cui è venuta meno la fallibilità ex officio. Detta sentenza è stata confermata dalla Cassazione con pronuncia depositata il 06-07-2010.

Questo Tribunale non condivide l'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di L'Aquila e dalla Corte di Cassazione, poiché lo stesso giunge a configurare una sorta di desistenza tacita, un onere giudiziale di verifica della volontà (interna) del creditore, che non si fonda su di una prescrizione legislativa- conformemente al dettato dell'art.101 della Costituzione-, ma si basa su di una non meglio specificata valutazione di opportunità, e perché trascura che la desistenza è parificata ad una rinuncia agli atti, cosicché ai sensi dell'art.306 cpc, la stessa, ancorché non dovesse essere accettata dal debitore per l'assenza di un contraddittorio in senso stretto, andava manifestata a verbale d'udienza o con atto sottoscritto e notificato alla controparte. Pertanto, le supreme Corti, richiamando il venir meno della fallibilità ex officio, seguono un percorso ermeneutico che non si coordina con la fattispecie dalle stesse esaminata. In assenza, infatti, di una volontà contraria dichiarata alle controparti il Tribunale aveva correttamente interpretato le norme fallimentari, giungendo, in assenza del creditore istante e in presenza dell'originaria domanda di fallimento, a dichiarare lo stato d'insolvenza. Ne discende che le spese della procedura fallimentare, se non vi fossero le considerazioni contenute nelle motivazioni delle sentenze della Corte d'Appello e della Corte di Cassazione, sarebbero state addebitate al creditore istante. Tuttavia, nel procedimento de quo dette sentenze assurgono a prova atipica, essendo pronunciate in altri procedimenti tra le medesime parti (Cass. 5637/09), cosicché, ai fini della valutazione della colpa del creditore istante e del debitore circa la dichiarazione di fallimento, non si può non valutare quanto in esse affermato. Le motivazioni concordi dei due organi giudiziali, sebbene non condivisibili, inducono, infatti, a concludere che non sussista né la colpa del debitore né quella del creditore, con la conseguenza che le spese della procedura vanno poste a carico dell'erario.

Considerato, infine, che per ricostruire il patrimonio dell'ex fallito appare idoneo disporre la cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento sull'immobile di proprietà dello stesso, la cancellazione dell'annotazione della sentenza nel registro delle automobili, la chiusura del conto acceso presso la banca di Roma per le somme recuperate con l'azione revocatoria e la loro restituzione al G. [redacted] G. [redacted], Visto l'articolo 18, commi 15 e 16, della legge fallimentare,

PQM

1. dichiara inammissibili le azioni di restituzione avanzate da C. [redacted], D'A. [redacted] G. [redacted], rigetta la domanda di Dr.ssa S. [redacted] C. [redacted] e Avv. L. [redacted] C. [redacted] e di C. [redacted] I. [redacted]
2. dichiara approvato il rendiconto, subordinandone l'efficacia e l'esecutività al deposito di

7  
  
0864210726

un inventario di restituzione dei beni residui al G. G., redatto congiuntamente da quest'ultimo e dal Curatore;

3. Dispone la cancellazione della trascrizione alla sentenza dichiarativa di fallimento sull'immobile di proprietà del signor G. G., disponendone, qualora non sia stato già effettuato, la restituzione al proprietario;

4. dispone la cancellazione dell'annotazione della sentenza al PRA sull'autoveicolo Ford transit

5. Dispone la chiusura del conto acceso presso la Banca di Roma a seguito del recupero delle somme soggette a revocatoria, restituite dal signor G. D'A. (euro 6500) e dalla C. (per rimesse bancarie revocabili euro 1400), conto che attualmente ha un saldo attivo di euro 5933,13;

6. Dispone la restituzione delle somme recuperate nel corso della procedura a G. G.;

7. Pone le spese di procedura per compenso del curatore e dei professionisti nominati ai sensi dell'articolo 25 della legge fallimentare, nella misura indicata nei separati provvedimenti di liquidazione, a carico dell'erario (salvo il gratuito patrocinio, ove vi sia provvedimento di ammissione), ai sensi e per gli effetti degli articoli 146 e 147 del d.p.r. 115 del 2002.

8. Manda al Curatore per gli adempimenti conclusivi, disponendo che all'esito il Giudice Delegato, verificati gli stessi, voglia adottare provvedimento di archiviazione della procedura;

9. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.


Sulmona, 12-05-2011

Il Giudice Est.  
Dr. Massimo Marasca

Il Presidente  
Dr. Ciro Marsella

Depositato in Cancelleria  
Osp. 11.2. MAG. 2011  
IL FUNZIONARIO  
(Giovanni)





0864210726

1927

13 MAG. 2011


**TRIBUNALE UNICO - TRIBUNALE DI SULMONA**

La richiesta summa in alto è sottoscritta, ha notificato

allo che esode: Gianni Quaselle  
Avvocato e giudice Fedele Site Edidomus  
unicato di Gianni Quaselle - Cardote Sp  
mediante consegna di copie conforme all'originale a man'

*prose*

**SULMONA**



*Almanac 16/5/11*  
**CASO.it**

